

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 244/2016
del 2 dicembre 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture ⁽¹⁾ deve essere integrata nell'accordo SEE.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 L 0076:** Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1).»

2. Le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«e) All'articolo 7 decies, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

“Per quanto riguarda i sistemi di pedaggio, sulla rete stradale transeuropea in parti della Norvegia diverse dalla Norvegia sudorientale, l'attuale livello di sconti o riduzioni sul pedaggio a favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 129/2012 del 13 luglio 2012 ⁽¹⁾, a condizione che la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30 %.

Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 129/2012, gli sconti o le riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali possono superare il livello fissato all'articolo 7 decies, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva, a condizione che:

- la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5 %;
- il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti o gallerie per sostituire un traghetto.

⁽¹⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 8.”»

3. La lettera f) è rinominata lettera d) e il testo «7, paragrafo 9» in essa contenuto diventa «7, paragrafo 1».

¹⁾ GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1.

